

N. R.G. 49/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di FRANCESCA DEL MONTE (P.I./ C.F. DLMFNC79L44E625K)**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 29.5.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da FRANCESCA DEL MONTE (C.F. DLMFNC79L44E625K) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 8.7.2024, la dott. Nicoletta Catastini, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori.

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di FRANCESCA DEL MONTE deve essere omologato. FRANCESCA DEL MONTE ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento totale dell'imposta sui rifiuti, nonché il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari, sulla base della tabella che segue, con esecuzione dei pagamenti da effettuarsi, in un'unica soluzione, entro un mese dal decreto di omologazione, da parte dei genitori, sig.ri _____ e _____ i quali hanno reso disponibilità al pagamento della somma di Euro 40.000,00.



RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI			
	Risorse del piano	40.000,00	
PREDEDUZIONE			
creditore	debito	soddisfazione	%
O.C.C.	4.644,54	4.644,54	100,00%
TOTALE PREDEDUZIONE	4.644,54	4.644,54	100,00%
	Residuo attivo	35.355,46	
PRIVILEGIATI			
Studio Avv. Tinagli (ex art. 2751 bis n.2)	4.377,36	4.377,36	100,00%
Comene di Rosignano Marittimo - Tari (ex art. 2752 c.3)	701,00	701,00	100,00%
TOTALE PRIVILEGIATI	701,00	5.078,36	724,45%
	Residuo attivo	30.277,10	
CHIROGRAFARI			
creditore	debito	soddisfazione	%
Banca di Asti (già Pitagora)	23.690,00	5.284,87	22,308%
Findomestic	64.492,00	14.387,17	22,308%
Agos	9.847,31	2.196,78	22,308%
Deutsche Bank	37.691,00	8.408,28	22,308%
TOTALE CHIROGRAFO	135.720,31	30.277,10	22,308%

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Come già affermato nel decreto di apertura della procedura, gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, dalla situazione familiare non stabile (dopo la separazione con il padre di [redacted], la ricorrente è divenuta ad una seconda e poi ad un terza unione, tutte risoltesi malamente) e soprattutto della situazione patologica che ha colpito la ricorrente.

Sul punto, la relazione della [redacted], psicologa e psicoterapeuta, ha attestato che la Del Monte soffre di “ [redacted]”. Dalla valutazione è emerso che, al tempo dei finanziamenti assunti, la paziente si trovava in uno stato di [redacted] che ha inficiato la sua capacità a comprendere il senso dei prestiti/finanziamenti che ha assunto e a valutarne le inevitabili conseguenze”.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell’ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell’ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell’art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge



176/2020, *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'*homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

8. Tenuto conto delle modalità di adempimento previste, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

9. La ricorrente ha dato atto della cessione del quinto dello stipendio a favore di Pitagora s.p.a. (poi ceduto a Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.), che, pertanto, dovrà ritenersi priva di effetti, dovendo il credito residuo essere trattato alla stregua degli altri crediti chirografari e pertanto soddisfatto nella percentuale, con le modalità e nei termini di cui alla proposta di ristrutturazione.

10. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione (ovvero, immediatamente dopo il pagamento che dovrebbe adempiere al piano) e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.



P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **FRANCESCA DEL MONTE** (C.F.DLMFNC79L44E625K).

Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro del debitore per l'esecuzione di quanto sopra.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno in data 8/07/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai

